




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2953

Delega al Governo recante disposizioni
per l'efficienza del processo civile – Collegato alla
manovra di finanza pubblica

Nuovo testo

N. 327 – 1° marzo 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2953

Delega al Governo recante disposizioni
per l'efficienza del processo civile – Collegato alla
manovra di finanza pubblica

Nuovo testo

N. 327 – 1° marzo 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C.	2953
Titolo breve:	Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile
Iniziativa:	governativa in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	II Commissione
Relatore per la Commissione di merito:	Berretta
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente verificata dalla Ragioneria generale riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario:	alla II Commissione	in sede referente
Oggetto:	nuovo testo	

INDICE

ARTICOLO 1	- 3 -
DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE	- 3 -
ARTICOLO 1-QUATER	- 14 -
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO.....	- 14 -

PREMESSA

Il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca deleghe al Governo per l'efficienza del processo civile.

Il provvedimento è stato modificato nel corso dell'esame presso la II Commissione, che ha altresì introdotto, dopo l'articolo 1, quattro articoli, non recanti norme di delega .

Riguardo alla copertura finanziaria dell'articolo 1, che reca le norme di delega, si segnala che il comma 6 (non modificato dalla Commissione di merito) dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In base a tale norma, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri, possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 1 è altresì corredato, al comma 5, di una clausola di non onerosità riferita all'intero provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale.

Sono oggetto della presente Nota le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (comma 1).

Per quanto concerne la disciplina del tribunale delle imprese, i principi e criteri direttivi dettati dal comma 1, lettera a), prevedono fra l'altro:

- l'ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di sezioni specializzate per l'impresa e il mercato;
- la razionalizzazione della disciplina della competenza per materia;
- la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia.

Per quanto concerne la disciplina del tribunale della famiglia e della persona i principi e criteri direttivi dettati dal comma 1, lettera b) - completamente riformulata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito – prevedono fra l'altro:

- l'istituzione presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello e sezioni distaccate di Corte d'appello delle sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori;
- la soppressione del tribunale per i minorenni e dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni;
- l'assegnazione dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui, in seguito alla soppressione, sono attribuite le funzioni;
- l'assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi. Si prevede inoltre che sia dettata la disciplina dell'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;
- l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali;
- la disciplina dei vari procedimenti che si svolgono innanzi al tribunale della famiglia e della persona;
- l'ausilio alle sezioni specializzate dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati;
- la partecipazione a specifiche azioni di formazione, con cadenza annuale, dei magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle procure della Repubblica. Le azioni di formazione saranno organizzate dalla Scuola superiore della magistratura e avranno come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e di pubblico

ministero della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti, di buone prassi per l'ascolto del minore;

- la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate circondariali e distrettuali per la persona, la famiglia e i minori nonché degli uffici del pubblico ministero adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo sono disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministero della giustizia.

Le norme delegano, altresì, il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile (comma 2).

Per quanto concerne il processo di cognizione di primo grado, i principi e criteri direttivi dettati dal comma 2, lettera a), prevedono fra l'altro:

- la valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice;
- la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, nonché la ragionevole durata del processo;
- la modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
- l'obbligatorietà del procedimento sommario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, assegnando al giudice la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali;
- l'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.

Per quanto concerne il giudizio di appello i principi e criteri direttivi dettati dal comma 2, lettera b), prevedono fra l'altro:

- che i termini per esperire i mezzi impugnatori decorrono dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, con abrogazione del termine di decadenza dall'impugnazione decorrente dalla pubblicazione del provvedimento;

- l'individuazione delle materie in cui l'appello è deciso da un giudice monocratico;
- l'inammissibilità dell'appello allorché questo è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un procedimento sommario di cognizione;

Per quanto concerne il giudizio di cassazione i principi e criteri direttivi dettati dal comma 2, lettera c), fra l'altro, prevedono:

- l'adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali;
- la previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, anche mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli aventi maggiore anzianità nell'Ufficio.

Per quanto concerne l'esecuzione forzata i principi e criteri direttivi dettati dal comma 2, lettera d), prevedono fra l'altro:

- di rendere obbligatoria¹ la vendita dei beni immobili con modalità telematiche;
- la rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo.

Per quanto concerne i procedimenti speciali i principi e criteri direttivi dettati dal comma 2, lettera e), fra l'altro, prevedono:

- di rendere obbligatoria² la vendita dei beni immobili con modalità telematiche;
- la rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo.

Il menzionato riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale deve, inoltre, conformarsi ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi [comma 2, lett. g)];
- adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico prevedendo, fra l'altro:
 - l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale [comma 2, lett. h), punto 1)];

¹ Salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

² Salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

- l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti [comma 2, lett. h), punto 2)];
- il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti [comma 2, lett. h), punto 3)];
- la previsione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che consenta l'agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione, la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone diversamente abili e l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore [comma 2, lett. h), punto 5)];
- la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare la reperibilità degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute [comma 2, lett. h), punto 9)];
- la visibilità con modalità telematiche del fascicolo d'ufficio al giudice dell'impugnazione, ivi inclusi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico [comma 2, lett. h), punto 11)];
- che il Ministero della giustizia metta a disposizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, sistemi di riconoscimento vocale e di redazione con modalità automatiche del processo verbale e che in tal caso non si procede alla redazione del verbale in altra forma [comma 2, lett. h), punto 15)];
- che il Ministero della giustizia debba mettere a disposizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza [comma 2, lett. h), punto 16)];
- che dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h) sopra descritte non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine si stabilisce che il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, per quanto concerne il processo telematico i principi e criteri direttivi dettati dal comma 2, lettera h-*bis*), fra l'altro, prevedono che:

- l'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti³, contenga anche i dati identificativi dei medesimi, ivi compresi i recapiti telefonici,

³ Di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del Registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati;

- quando il destinatario dell'atto è un'impresa o un professionista, l'avvocato effettua obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con modalità telematiche⁴ all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale sopra citato e che allo stesso modo procede il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio;
- in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti;
- sia posto a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;
- dall'attuazione dei criteri direttivi descritti nei punti immediatamente precedenti non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale.

E' stabilito che all'attuazione delle disposizioni della presente legge⁵ si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

Si prevede, infine, che in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si prevede che gli stessi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, siano

⁴ Di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

⁵ L'espressione "della presente legge" si deve intendere, con tutta probabilità, "del presente articolo" dal momento che il disegno di legge originario presentato dal Governo recava solamente l'articolo in esame e che il testo del comma in oggetto non è stato oggetto di modifiche durante l'esame in Commissione di merito nonostante le rilevanti modifiche apportate al testo nel suo complesso.

emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (comma 6).

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, non è stata riformulata in relazione alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito. Di seguito si dà quindi conto di quanto esplicitato dalla relazione tecnica con riguardo al testo originario del provvedimento.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), in materia di tribunale delle imprese – oggetto di marginali modifiche nel corso dell'esame in Commissione – la relazione tecnica evidenzia che il testo prevede una mera integrazione delle competenze attribuite alle esistenti sezioni specializzate, mantenendone inalterato l'attuale numero (21 sezioni), con la modifica della loro denominazione in « sezioni specializzate per l'impresa e il mercato ». In particolare le nuove competenze riguardano controversie - quali ad esempio quelle in materia di concorrenza sleale - attualmente rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. L'integrazione delle competenze non determina, secondo la relazione tecnica, l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e potrà essere attuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – programma 1.2 – Giustizia civile e penale. La RT riporta una tabella con l'indicazione degli stanziamenti dei capitoli del bilancio del Ministero della giustizia interessati dall'attuazione della disciplina in esame. Peraltro il possibile assoggettamento delle nuove controversie alla disciplina speciale in materia di contributo unificato prevista dal decreto legge n. 1/2012, istitutivo del tribunale delle imprese, lascia intravedere possibili effetti di maggior gettito in favore dell'erario, seppure allo stato non quantificabili dal momento che la misura del contributo è raddoppiata.

Con riferimento alla prevista rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, con adeguamento alle nuove competenze, la relazione tecnica conferma la possibilità di procedere alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei medesimi tribunali, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b) - oggetto di profonde modifiche nel corso dell'esame presso la Commissione di merito - la relazione tecnica specifica che le disposizioni prevedono l'istituzione, presso tutte le sedi di tribunale⁶, delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona, con competenza distinta e specifica su, tra l'altro,

⁶ Il testo attuale prevede l'istituzione di sezioni specializzate anche presso le corti d'appello e le sezioni distaccate di Corte d'appello.

separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e di minori, nella quale far confluire anche le professionalità che si sono formate nell'esperienza del tribunale per i minorenni. La relazione tecnica afferma che le competenze attualmente frammentate tra tribunale per i minorenni, giudice ordinario e giudice tutelare sono specificate, semplificate e rese flessibili, anche in relazione alle modalità di svolgimento del rito, con la specializzazione del personale di magistratura, cui è affidata la trattazione, in misura almeno prevalente, degli affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e la persona, con innumerevoli vantaggi, per il venir meno inutili duplicazioni di giudizi e rischi di contrasti interpretativi, permettendo una migliore razionalizzazione delle risorse e creando, nel contempo, una specifica competenza in materia di diritto di famiglia.

La relazione tecnica afferma anche che la possibilità delle sezione specializzate per la persona, la famiglia e i minori di avvalersi dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri. Ciò in quanto tali servizi, a legislazione vigente, sono già incardinati nell'attuale sistema giudiziario minorile.

Con riferimento alla ridefinizione dei profili di competenza attribuiti alle istituende sezioni specializzate, la relazione tecnica conferma la possibilità di procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e per gli aspetti strettamente organizzativi degli uffici, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, in materia di riassetto del codice di procedura civile e delle leggi processuali civili – completamente riformulato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito – la relazione tecnica afferma che l'intervento è disposto al fine di operare una semplificazione e un'accelerazione del rito stesso e non si evidenziano, pertanto, profili di onerosità a carico della finanza pubblica. Si tratterebbe, piuttosto, di interventi che inducono ad un risparmio di spesa, come nel caso della valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione, con auspicabili riflessi nella diminuzione delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo (cosiddetta legge Pinto).

La relazione tecnica ribadisce che solo in fase di predisposizione dei decreti attuativi della delega legislativa in esame, che saranno corredati di specifiche relazioni tecniche, si potranno definire nel dettaglio i necessari aspetti di natura finanziaria, potendosi confermare, comunque, la possibilità di fronteggiare i relativi oneri nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente. La relazione tecnica sottolinea che l'articolo 1, comma 6, prevede che - in relazione alla complessità della materia trattata e all'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari - per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzierà gli effetti sui saldi di finanza pubblica; qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri,

che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale norma stabilisce che detti decreti siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La relazione tecnica, infine, conferma la validità della clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale all'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si rileva che l'articolo in esame reca, al comma 5, una clausola di neutralità riferita all'intero provvedimento nonché, al comma 6, il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria delle deleghe legislative nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, qualora, in sede di conferimento della delega, non risulti possibile, per la complessità della materia trattata, procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi dai quali derivano tali oneri devono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Stante il rinvio al citato articolo 17, eventuali profili onerosi connessi all'esercizio della delega dovranno essere valutati in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo. In tale sede sarà quindi possibile procedere ad una verifica degli effetti delle previsioni contenute nelle norme di delega in esame, il cui impatto organizzativo e finanziario appare condizionato dalle specifiche soluzioni normative che saranno adottate all'atto della definizione della normativa delegata.

Infatti, taluni dei principi e criteri di delega enunciati appaiono in linea di principio suscettibili di determinare conseguenze finanziarie che potranno essere verificate soltanto alla luce delle concrete modalità attuative delle deleghe conferite.

A titolo meramente esemplificativo, si richiamano le previsioni sulla ridefinizione delle dotazioni organiche dei tribunali e del Ministero [comma 1, lettere a) e b)] e sull'obbligo di formazione per i magistrati assegnati alle sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori [comma 1, lettera b)].

Tanto premesso, appare opportuno che il Governo confermi l'effettiva possibilità di dare attuazione ai principi di delega enunciati dal provvedimento nel rispetto del generale criterio di neutralità finanziaria, come definito ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo in esame.

Ciò anche con riguardo alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle misure in materia di istituzione e di organizzazione delle sezioni distaccate specializzate per la famiglia e i minori [comma 1, lett. b), nn. da 2 a 2-quater], alla previsione di forme di ausilio da parte degli enti erogatori di servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione [comma 1, lett. b), n. 2-quinquies], alle disposizioni che prevedono l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ai fini dell'ascolto diretto dei minori con [comma 1, lett. b), n. 2-septies.4], nonché alle misure in materia di notificazione degli atti nel processo civile [comma 2, lett. h-bis) nn. da 6) a 8)].

Ulteriori criteri di delega introdotti – finalizzati alla semplificazione, alla razionalizzazione e alla modernizzazione di adempimenti amministrativi già svolti a legislazione vigente – pur potendo comportare risparmi di spesa nel lungo periodo, appaiono suscettibili di implicare spese per interventi di adeguamento da realizzare nella fase di prima attuazione delle norme. Si fa riferimento, in particolare, ai principi e criteri di delega relativi:

- all'adeguamento delle norme processuali in relazione all'introduzione del processo civile telematico [comma 2, lett. h)],
- alla gestione, all'aggiornamento e al funzionamento dell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti [comma 2, lett. h-bis)].

Pur essendo le predette norme corredate di specifiche clausole di invarianza, che si aggiungono a quella generale di cui al comma 5 nonché alla clausola di cui al comma 6, appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione volti a suffragare tale criterio di neutralità finanziaria.

Analogamente, con specifico riguardo alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei tribunali delle imprese e delle sezioni specializzate per la famiglia, la persona e i minori, il testo in esame, solo in parte modificato durante l'esame presso la Commissione di merito, reca specifiche clausole di non onerosità per l'attuazione dei relativi criteri di delega. La relazione tecnica precisa in proposito che le risorse disponibili a legislazione vigente

consentiranno di dare attuazione alla disciplina in esame ed indica specifici stanziamenti riferiti ai capitoli interessati, che hanno peraltro subito modifiche in sede di aggiornamento delle previsioni di bilancio per il triennio 2016-2018.

La relazione tecnica, infatti, è allegata al disegno di legge presentato al Parlamento nel marzo 2015, mentre gli stanziamenti attualmente vigenti sono inclusi nel bilancio di previsione 2016-2018 approvato nel dicembre 2015 (legge n. 209/2015).

Alla luce di tali variazioni (alcune in aumento, come nel caso delle spese per acquisto di beni e servizi⁷, altre in riduzione, come nel caso degli stipendi ed assegni fissi al personale di magistratura)⁸, andrebbe acquisita una conferma dal Governo circa l' idoneità delle attuali risorse finanziarie a dare attuazione ai predetti criteri di delega nell'ambito delle risorse già stanziare in bilancio.

Infine andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito al coordinamento tra la clausola di neutralità generale, recata dal comma 5, e quelle specifiche, riferite a taluni dei criteri di delega enunciati.

In particolare, infatti:

- il comma 6 prevede una clausola di carattere generale in merito alla quantificazione e copertura degli *eventuali oneri risultanti dai decreti legislativi* (mediante rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità);
- diversi principi e criteri direttivi (sopra già indicati in dettaglio) prevedono specifiche *clausole di non onerosità* riferite ad alcune delle deleghe legislative conferite: per esse – dunque – parrebbe configurarsi una condizione specifica più stringente (la non onerosità) di quella generale prevista dalla predetta clausola di salvaguardia (l'eventuale onerosità da quantificare e coprire in sede di attuazione della delega);
- un'ulteriore disposizione, prevista al comma 5, reca una *clausola generale di invarianza finanziaria*, che sembrerebbe quindi riferibile al complesso delle deleghe previste dal provvedimento in esame. Pertanto non appare evidente il coordinamento di tale clausola con quelle prima indicate.

Sul punto, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

⁷ Capitolo 1451 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

⁸ Capitolo 1400 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in relazione alla clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del principio di delega concernente l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), si segnala l'opportunità di riformulare la disposizione in maniera conforme alla prassi contabile, precisando che dall'attuazione del predetto principio "non devono derivare" - anziché "non derivano", come attualmente previsto dal testo - nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Andrebbe, altresì, valutata l'opportunità di riferire la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, all'attuazione delle disposizioni "del presente articolo" e non "della presente legge". In realtà, tale disposizione era coerente con l'impostazione originaria del disegno di legge, che consisteva del solo articolo 1 - recante delega al Governo per l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona nonché per il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale - al cui esercizio risulta per l'appunto funzionale la previsione della suddetta clausola di invarianza. Tale coerenza, per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito (articoli da 1-*bis* a 1-*quinqüies*), che si collocano al di fuori della delega di cui all'articolo 1 e rivestono carattere essenzialmente ordinamentale o procedurale, è ora invece venuta meno. Sul punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 1-*quater*

Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, modificano l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che reca disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie.

In particolare, l'articolo 37, comma 1, nel testo vigente, prevede che i capi degli uffici giudiziari annualmente redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti definendo, tra l'altro, gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso e gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati.

Le modifiche in esame prevedono che il programma sia elaborato tenendo conto anche dei programmi redatti negli anni precedenti e dei risultati conseguiti. Le modifiche prevedono, inoltre, che l'orizzonte di programmazione sia quadriennale invece che annuale.

Ulteriori integrazioni del citato articolo 37 prevedono che, entro il 31 gennaio di ogni anno, i capi degli uffici redigano un sintetico resoconto sull'andamento del programma. Al rendiconto deve essere allegata una certificazione contenente la mappa delle pendenze civili ultratriennali, ultraquinquennali ed ultradecennali, con relativa incidenza percentuale sulle pendenze totali rilevate al 31 dicembre precedente, nonché l'elenco di tutti i procedimenti pendenti da data anteriore all'anno 2001, distinti questi ultimi tra contenzioso ordinario, procedure fallimentari, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari.

Al citato articolo 37 del decreto legge n. 98/2011 viene infine aggiunto il comma 13-*bis*, in base al quale il Ministro della giustizia assegna le somme destinate ad incentivare il personale degli uffici giudiziari, ai sensi dei commi 11 e 11-*bis* del medesimo articolo 37, sulla base delle quote di ripartizione di seguito indicate, tra loro cumulabili: 40 per cento agli uffici in cui non risulti pendente alcun procedimento civile ultradecennale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 35 per cento agli uffici in cui i procedimenti ultratriennali per il primo grado o ultrabiennali per il grado d'appello siano inferiori al 20 per cento di tutti quelli pendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 25 per cento agli uffici che abbiano ottenuto la riduzione del 10 per cento della pendenza nell'ultimo anno solare.

Dai calcoli sono esclusi gli affari concernenti le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno i cui soggetti interessati siano ancora in vita.

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di relazione tecnica.

Al riguardo non si formulano osservazioni dal momento che le norme in esame hanno in parte carattere procedurale e, in parte, si limitano a definire le modalità di ripartizione tra gli uffici giudiziari di importi già destinati a finalità di spesa, in base alla legislazione vigente.